

COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

(MI) TINA	Presidente
(MI) MODICA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) DELL'ANNA MISURALE	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) CAPIZZI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(MI) SCARANO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore (MI) MODICA

Seduta del 28/04/2026

FATTO

Il cliente afferma di aver stipulato con l'intermediario, in data 12/03/2024, il contratto n. **6205 con l'intermediario, avente ad oggetto un prestito personale collegato a carta di credito "E*"; a seguito del

reclamo con il quale venivano contestate violazioni della legge antiusura e dell'art. 1815 c.c., la banca ha ammesso che il TEG contrattuale del prestito fosse pari al 18,74% a fronte di un tasso soglia del 19,025% nel primo trimestre 2024; nonostante il margine minimo rispetto alla soglia, l'intermediario avrebbe applicato costi occulti ovvero indennizzi e penali non inclusi nel TEG. Con riferimento alla carta di credito, segnala addebiti forfettari di € 50,00 su rate scadute di € 250,00 configuranti una maggiorazione secca del 20% sull'importo dovuto. Con riferimento al prestito personale, contesta che, per un ritardo di soli 6 giorni nel pagamento della rata del 15/01/2026, sarebbe stato richiesto il pagamento di € 577,21 a fronte di una rata di € 412,35, con una maggiorazione di € 164,86 qualificata come oneri per ritardato pagamento; tale maggiorazione viene sostanzialmente assimilata a una penale pari a circa il 40% della rata, sproporzionata e usuraria. Segnala che penali di mora, spese di recupero e altri oneri non giustificati debbano concorrere al calcolo del tasso effettivo globale ai fini della verifica dell'usura; che sommando al TEG dichiarato le penali applicate, il costo complessivo del credito supera ampiamente il tasso soglia, raggiungendo valori superiori al 50%. Contesta anche la polizza assicurativa M* inclusa nel finanziamento, formalmente facoltativa ma di fatto imposta; peraltro, è affetto da una patologia preesistente incompatibile con la dichiarazione di "buona salute" inserita nel modulo; il premio assicurativo pari a € 852,60 avrebbe dovuto essere incluso nel TEG, aggravando ulteriormente il costo del credito.

Chiede venga accertato il superamento del tasso soglia, dichiarata la nullità della clausola relativa agli interessi ex art. 1815 c.c., disposto il ricalcolo del piano di ammortamento, condannato l'intermediario alla restituzione di tutte le somme percepite.

L'intermediario controdeduce che: il ricorrente ha sottoscritto una carta di credito "E*" con fido di € 4.000,00 e un prestito personale di € 21.152,60, con condizioni economiche chiaramente indicate nei contratti e nei documenti informativi consegnati; le condizioni contrattuali, i tassi applicati e i costi del credito risultano regolarmente rappresentati e accettati tramite sottoscrizione delle informazioni europee di base sul credito ai consumatori e delle condizioni generali. Per la carta di credito e per il prestito personale, i tassi applicati risultano inferiori ai rispettivi tassi soglia antiusura vigenti al momento della stipula, con esclusione di qualsiasi profilo di usurarietà; il prestito personale prevede un rimborso a tasso fisso, piano di ammortamento a rate mensili e include correttamente le spese finanziate e la polizza assicurativa nel calcolo del tasso TEG. La polizza assicurativa collegata al prestito è qualificata come facoltativa e non necessaria per ottenere il finanziamento, come chiaramente indicato nella documentazione contrattuale. Eccepisce che il reclamo presentato nel novembre 2025 riguardava solo il prestito personale e non la carta di credito, determinando una carenza di reclamo preventivo per quest'ultima e quindi l'irricevibilità del ricorso su tale punto; eccepisce altresì la mancanza di prova a sostegno delle contestazioni del ricorrente, che non ha prodotto documentazione idonea a dimostrare l'illegittimità delle condizioni applicate. Dichiarò infine che, in presenza di ritardi nei pagamenti, ha legittimamente addebitato le spese di recupero e gli oneri contrattualmente previsti, nel rispetto delle regole di correttezza e protezione dei dati personali. Chiede il rigetto del ricorso.

Il cliente replica che: la "facoltatività" della polizza è smentita dal contratto stesso, che a pag. 4 definisce il premio assicurativo come "Premio Finanziato"; la connessione funzionale col credito e l'obbligatoria inclusione del costo nel calcolo del TEG, in linea con l'orientamento del Collegio di Coordinamento ABF, discende dal fatto che l'intermediario ha erogato la somma necessaria (€ 852,60) per il pagamento del premio; il ricalcolo del TEG includendo tale costo determina il superamento del Tasso Soglia Usura vigente alla stipula, rendendo applicabile l'art. 1815 c.c.; la richiesta di oneri di decadenza

pari a circa il 40% del debito residuo (es. € 164,86 a fronte di una rata di € 412,15) configura un abuso del diritto e viola il principio di buona fede, generando un costo occulto che aggrava l'onerosità del rapporto. Insiste nell'accoglimento del ricorso.

DIRITTO

Con riferimento a un contratto di prestito personale collegato a una carta di credito stipulato con l'intermediario, il cliente lamenta l'applicazione di costi occulti non inclusi nel TEG e l'usurarietà genetica del finanziamento.

L'intermediario formula eccezione di inammissibilità del ricorso per difetto del preventivo reclamo con riguardo alle contestazioni inerenti la carta di credito, rispetto alla quale il cliente non formula osservazioni in sede di repliche.

L'eccezione è fondata.

Col reclamo del 24/11/25, il ricorrente si è riferito esclusivamente al prestito personale n. *6205, di cui ha contestato l'usurarietà per mancata inclusione di una polizza che ritiene sostanzialmente obbligatoria. Il reclamo non contiene ulteriori contestazioni in relazione al TEG o altri costi. Secondo le vigenti Disposizioni ABF (Sez. VI, par. 1) e il consolidato orientamento dell'Arbitro, è necessario che il reclamo contenga tutte le domande che trovano fonte nella contestazione avanzata dal cliente all'intermediario, poi oggetto del ricorso all'Arbitro; dunque, non solo il ricorso deve essere preceduto da reclamo, ma deve sussistere simmetria tra l'oggetto del reclamo e quello del ricorso, il quale è ammissibile solo se l'intermediario è stato posto preventivamente a conoscenza della lagnanza del cliente e quindi nella possibilità di risolvere bonariamente la questione insorta cfr., ex multis, Coll. Palermo, dec. n. 1259/2023; Coll. Milano, decc. nn. 4800/2014 e 25181/2021; Coll. Bologna, dec. n. 2309/2022). Il Collegio dichiara pertanto inammissibili tutte le domande relative a costi o altri oneri, diversi da quelli assicurativi.

Con riferimento alla natura della polizza e alla sua mancata inclusione nel TEG, il cliente non allega alcuna elaborazione di calcolo né documentazione relativa alla quantificazione, demandando a questo Collegio un'attività consulenziale estranea alla sua funzione. In ogni caso, la domanda è infondata per difetto di qualsivoglia prova.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio dichiara il ricorso in parte inammissibile e in parte infondato.

IL PRESIDENTE